

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4873 del 09/09/2024
Oggetto	Procedimento MOPPA4123 (5677/S). COMUNE DI CARPI. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (MO) ad uso irrigazione campo sportivo in frazione Migliarina.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5055 del 06/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA4123 (5677/S). COMUNE DI CARPI. Rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpi (MO) ad uso irrigazione campo sportivo in frazione Migliarina. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19 e 27.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

- con determinazione n. 1510 del 18/02/2008 è stata rilasciata al COMUNE DI CARPI (C.F. 00184280360) una concessione, valida fino al 31/12/2015, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo a servizio di un campo sportivo, su terreno identificato dal foglio 42 mappale 220 (in origine mappale 142, in seguito variato) del N.C.T. in comune di Carpi (MO), con una portata massima di prelievo di 5 l/s e per un volume derivabile annuo non superiore a 2.450 mc - procedimento MOPPA4123 (5677/S);

- con prot. n. PG/2015/0888521 del 24/11/2015 il concessionario ha presentato la domanda di rinnovo della sopra citata concessione entro i termini validi e pertanto, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato esercitato legittimamente;

DATO ATTO che la compatibilità della derivazione con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato è stata valutata in senso favorevole mediante il parere espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ed acquisito con prot. n. 85115 del 06/10/2006;

RITENUTO tuttavia, visto il tempo intercorso dal ricevimento del sopracitato parere, di dover effettuare una valutazione con il metodo ERA, istituito dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po, per verificare che la derivazione sia ancora idonea al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

CONSTATATO che il corpo idrico interessato dalla derivazione risulta in stato quantitativo *BUONO* e che il prelievo comporta su di esso un impatto *MODERATO* con una criticità tendenziale *MEDIA*, pertanto la derivazione è risultata rientrare nella matrice "stato R" (*REPULSIONE*), ovvero essa comporta un rischio ambientale ma si ritiene sia compatibile con gli obiettivi di pianificazione nel rispetto della seguente limitazione:

- la durata della concessione non dovrà essere superiore a 5 anni, al fine di poter rivalutare gli effetti della derivazione sullo stato del corpo idrico interessato in base a dati di monitoraggio aggiornati;

VALUTATO il volume del prelievo come congruo per l'utilizzo dichiarato sulla base della DGR 1415/2016;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico" di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza e per il 2024 ammonta a **€ 191,23**;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria;

- il canone per l'anno in corso;

- tutti i canoni pregressi, tenuto conto della nota prot. PG/2024/0076542 del 24/04/2024 con cui il concessionario ha richiesto la prescrizione dei canoni arretrati non ancora corrisposti ed antecedenti al 2019;

DATO ATTO che il Comune di Carpi, in quanto ente pubblico, è esentato dall'integrazione del deposito cauzionale rispetto a quanto versato il 01/03/2008 (€ 145,50);

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21/4/1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 200/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la Legge n. 124/2015;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico

dell'Agenzia come da ultimo modificate con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;

- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa RGDP;
- la DDG n. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DDG n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività organizzazione (PIAO)2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2028** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DDG n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott.ssa Angela Berselli in qualità di responsabile del procedimento

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti di terzi, al COMUNE DI CARPI (C.F. 00184280360) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo a servizio di un campo sportivo, su terreno identificato dal foglio 42 mappale 220 del N.C.T. in comune di Carpi (MO) loc. Migliarina, con una portata massima di prelievo di 5 l/s e per un volume derivabile annuo non superiore a 2.450 mc - procedimento MOPPA4123 (5677/S);
- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente

determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/04/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

- 3) **di rettificare** le coordinate UTM-RER del pozzo riportate all'art. 2 del suddetto disciplinare come segue: X=645.289, Y=964.237;
- 4) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2028**;
- 5) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22/12/2009, n. 24;
- 6) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 7) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 8) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 9) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 10) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;
- 11) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 12) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **COMUNE DI CARPI** (C.F. 00184280360), codice procedimento **MOPPA4123** (5677/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - Portata nominale di prelievo derivazione: **5 l/s**;

1.2 - Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- irrigazione campo sportivo: **2.450 mc/a**.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicata in via Lunga n. 28/C nel comune di Carpi (MO), fraz. Migliarina, sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOPPA4123-1
Dati catastali NCT Comune di Carpi	Foglio 42 Mappale 2
Coordinate UTM-RER	X=645.332 Y=964.449
Anno di costruzione	2002
Materiale colonna	PVC
Diametro	125 mm
Profondità	65 m
Finestrature	Pozzo monofalda (profondità filtro - 59/- 647 m da p.c.)
Acquifero sfruttato	0620ER-DQ2-TPAPCS Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore
Potenza elettropompa	4 KW
Portata di esercizio	5 l/s

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), con impatto "moderato" e criticità tendenziale "media", il prelievo ricade nel caso di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni ed è

pertanto valida fino al **31/12/2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7.8 del presente disciplinare.

ART. 5 - CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 191,23**, da corrispondere anticipatamente.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Comune di Carpi, in quanto ente pubblico, è esentato dall'integrazione del deposito cauzionale rispetto a quanto versato il 01/03/2008 (€ 145,5).

ART. 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Utilizzo della risorsa

Il concessionario è tenuto ad attenersi a buone pratiche di irrigazione e ad attuare modalità di risparmio della risorsa idrica mediante una conduzione razionale delle operazioni di irrigazione quali:

- ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa evitando irrigazioni mediante asperione e durante le ore più calde del giorno, nonché disattivandone eventuali impianti automatici in caso di piogge prolungate;
- quant'altro possibile per ottimizzare lo sfruttamento della risorsa prelevata e perseguire il risparmio idrico;

7.2 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.3 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione con opportuna cartellonistica sull'opera di presa o nelle immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.4 Dispositivo di misurazione

Qualora non vi abbia già provveduto, il concessionario è tenuto ad installare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente disciplinare idonea strumentazione di misura dei volumi e delle portate derivate.

Il concessionario dovrà quindi comunicare entro **il 31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it
- PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o

per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.5 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.6 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi. E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.7 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione **non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del/i pozzo/i entro tre mesi dalla dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del/i pozzo/i, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimuovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.9 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. PG/2024/0073411 DEL 17/04/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.